



Bologna, 6 settembre 2013 – Maria (Milli) Virgilio e Silvia Santunione

Una facilitazione alla lettura del decreto legge n. 93/2013

in caratteri rossi i nostri omissis

evidenziati in giallo i nostri riferimenti normativi

evidenziati in verde i nostri brevi commenti

DISEGNO DI LEGGE Camera dei deputati n. 1540

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013*.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;

Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e

condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;

Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;

Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge *(omissis)* in materia di protezione civile, *(omissis)* nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali *(omissis)* nonché per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e m a n a
il seguente decreto-legge:

Capo I PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Articolo 1.

(Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori).

1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale **(maltrattamenti aggravati)**, dopo la parola: «danno» le parole «di persona minore degli anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «o in presenza di minore degli anni diciotto».

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale **(circostanze aggravanti della violenza sessuale)**, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

«5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.».

3. All'articolo 612-bis del codice penale (atti persecutori - stalking), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «anche separato o divorziato» e dopo le parole: «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La querela proposta è irrevocabile.».

4. All'articolo 8 (ammonimento del Questore), comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: «valuta l'eventuale adozione di provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta i provvedimenti» (in materia di armi e munizioni; divieto di detenere).

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale).

(in realtà concerne modifiche riferite a vari delitti: violazione degli obblighi di assistenza familiare (570), abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (571), lesioni personali (582), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600), prostituzione minorile (600 bis), pornografia minorile (600 ter), detenzione di materiale pedopornografico (600 quater), tratta di persone (601), acquisto o alienazione di schiavi (602), violenza sessuale anche aggravata (609 bis e ter), atti sessuali con minorenne (609 quater), corruzione di minorenne (609 quinquies), violenza sessuale di gruppo (609 octies), minaccia aggravata (612, comma 2), atti persecutori (612 bis))

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 282-bis, (allontanamento dalla casa familiare), comma 6 (elenca i reati permittenti l'applicazione della misura anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p., ma solo qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente - ora violazione degli obblighi di assistenza familiare (570), abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (571), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600), prostituzione minorile (600 bis), pornografia minorile (600 ter), detenzione di materiale pedopornografico (600 quater), tratta di persone (601), acquisto o alienazione di schiavi (602), violenza sessuale anche aggravata (609 bis e ter), atti sessuali con minorenne (609 quater), corruzione di minorenne (609 quinquies), violenza sessuale di gruppo (609 octies)), dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «582,» (lesioni personali) e le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 612, secondo comma» (minaccia grave);

AUMENTA I REATI PERMITTENTI l'allontanamento dalla casa familiare , AGGIUNGENDO LESIONI PERSONALI E MINACCIA AGGRAVATA

b) all'articolo 299 (revoca e sostituzione delle misure cautelari personali):

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 (revoca) e 2 (sostituzione) relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

2) al comma 3 (richiesta di revoca o sostituzione da parte del pm o dell'imputato), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.»

3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità.».

c) all'articolo 380 (arresto obbligatorio in flagranza), comma 2 (elenca i reati permittenti l'arresto obbligatorio in flagranza anche al di fuori dei limiti di pena previsti dal comma 1), dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: «l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;»; **ESTENDE L'ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA A MALTRATTAMENTI E ATTI PERSECUTORI**

d) dopo l'articolo 384 (fermo di indiziato di delitto), è inserito il seguente: «Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero (e il pm come autorizza? Anche per telefono), l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6 (elenco reati: violazione degli obblighi di assistenza familiare (570), abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (571), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600), prostituzione minorile (600 bis), pornografia minorile (600 ter), detenzione di materiale pedopornografico (600 quater), tratta di persone (601), acquisto o alienazione di schiavi (602), violenza sessuale anche aggravata (609 bis e ter), atti sessuali con minorenne (609 quater), corruzione di minorenne (609 quinquies), violenza sessuale di gruppo (609 octies) e ora AGGIUNTI lesioni (582) E maltrattamenti (572), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti (anche 390 convalida????) del presente titolo.»;

e) all'articolo 398 (incidente probatorio), comma 5-bis (assunzione probatoria di minorenni), dopo le parole «agli articoli» (elenco reati: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600), prostituzione minorile (600 bis), pornografia minorile (600 ter) anche se relativa a materiale pornografico virtuale (600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600 quinquies), tratta di persone (601), acquisto o alienazione di schiavi (602), violenza sessuale anche aggravata (609 bis e ter), atti sessuali con minorenni (609 quater), violenza sessuale di gruppo (609 octies), adescamento di minorenni (609 undecies), atti persecutori (612 bis)) sono inserite le seguenti: «572,» (maltrattamenti); (PARTICOLARI MODALITA' PROTETTE DI SVOLGIMENTO DELL'INCIDENTE PROBATORIO)

f) all'articolo 406 (proroga del termine delle indagini preliminari), comma 2-ter (proroga del termine delle indagini concedibile per una sola volta), dopo le parole «di cui agli articoli» (elenco reati: omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (589, comma 2) e lesioni colpose con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (590, comma 3)) sono inserite le seguenti «572» (maltrattamenti);

g) all'articolo 408 (richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per il reato di cui all'articolo 572 (maltrattamenti) del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso (anche se non lo aveva chiesto) notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 (per prendere visione degli atti e per opposizione alla richiesta di archiviazione, 10 gg.) è elevato a venti giorni.»;

h) all'articolo 415-bis (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) comma 1, dopo le parole «e al difensore», sono aggiunte le seguenti: «nonché, quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 (maltrattamenti) del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» (sempre, anche se non lo aveva chiesto);

i) all'articolo 498 (esame diretto e controesame dei testimoni):

1) al comma 4-ter (vetrospecchio e impianto citofonico per vittima minore o maggiorenne inferma di mente), dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572» (maltrattamenti);

2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: «4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.» (paravento? assistenza persone di fiducia?).

2. Dopo l'articolo 132-*bis* (formazione dei ruoli d'udienza e trattazione dei processi), comma 1, (è assicurata la priorità assoluta ai processi), lettera *a*), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: «*a-bis*) ai delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e da 609-*bis* a 609-*octies* (violenza sessuale anche aggravata (609 bis e ter), atti sessuali con minorenne (609 quater), corruzione di minorenne (609 quinquies), violenza sessuale di gruppo (609 octies) e 612-*bis* (atti persecutori) del codice penale;».

3. Al comma 4-*ter* dell'articolo 76 (casi di ammissione al patrocinio a spese dello stato in deroga ai limiti di reddito) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole «La persona offesa dai reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-*bis* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 612-*bis* (atti persecutori)». Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera *c*), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3.

(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica).

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma (lesioni personali lievissime procedibili a querela, non superiori a 20 giorni), del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica (stessa definizione di Istanbul, tranne i neretti seguenti, ora qui introdotti) tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8 (ammonimento), commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (stalking). Il questore può richiedere al prefetto del luogo di

residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma (permesso di guida "ad ore"), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità (era meglio: ogni dato identificativo ivi compreso l'eventuale ente di appartenenza) dell'eventuale segnalante.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 (informazioni e contatto con il centro antiviolenza) del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (stalking), trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

Articolo 4.

(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica).

1. Dopo l'articolo 18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica).

«1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari conviventi), 582 (lesioni personali), 583 (circostanze aggravanti lesioni personali), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 605 (sequestro di persona), 609-bis (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori - stalking) del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla

violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.».

Articolo 5.

(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne;

b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

d) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo *stalking*;

e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di *stalking*;

h) definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa).

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-*bis*.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 *pro capite*,» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»;

b) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio).

1. All'articolo 8, comma 1-*quinquies*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016.».

2. All'articolo 628, terzo comma (rapina aggravata), del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3-*bis*), dopo le parole «articolo 624-*bis*» sono aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;

b) dopo il numero 3-*quater*), sono aggiunti i seguenti:

«3-*quinqies*) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;

3-*sexies*) se il fatto è commesso in presenza di un minore.».

3. All'articolo 24 (Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato), comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), la parola «interamente» è sostituita dalla seguente: «anche».

4. All'articolo 682 del codice penale (ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato), dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

Articolo 8.

(*Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione*).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 625 (furto), primo comma (circostanze aggravanti del furto), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;»;

b) all'articolo 648 (ricettazione), primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*).».

2. All'articolo 380 (arresto obbligatorio in flagranza), comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonché 7-*bis*)» e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-*bis*) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo;».

Articolo 9.

(Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale).

1. All'articolo 640-ter **(frode informatica)** del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.»;

b) all'ultimo comma, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

2. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 **(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni prive di personalità giuridica)**, le parole «e 635-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 **(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.»;

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.».

Capo III NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 10.
(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225).

1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.»;

c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.»;

d) al comma 5-*quinquies* le parole da «del Fondo Nazionale» a «n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del “Fondo per le emergenze nazionali”.».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*l-bis*. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.».

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, è abrogato il comma 8.

Articolo 11.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

(omissis)

Capo IV

NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE

Articolo 12.

(Gestioni commissariali delle province).

(omissis)

Articolo 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2013.

NAPOLITANO

Letta, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

Alfano, *Ministro dell'interno.*

Giovannini, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

Cancellieri, *Ministro della giustizia.*

Saccomanni, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* Cancellieri.